

REGIONE DELLA PUGLIA

Prot. N. 9862 Allegati N.
Risposta al foglio N. del

orig

Bari, li - 7 OTT. 1972 197

OGGETTO: Disegno di legge per l'adeguamento della legge 12/3/68, n° 326 recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

Deuto
orig

68

All'On/le Prof. BENIAMINO FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 3 c.m., per il quale si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art. 22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 2880
Data - 9 OTT. 1972

de/

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12/3/1968, n. 326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA.

RELAZIONE

Com'è noto, la legge 12 marzo 1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, ha favorito molto limitatamente le iniziative turistico-ricettive della Puglia, nonostante abbia operato per circa cinque anni. Ciò è dipeso dal gran numero delle domande affluite al Ministero del Turismo da tutte le province d'Italia - trattandosi di un provvedimento d'incentivazione ordinaria per tutto il territorio nazionale -, dall'insufficienza dei finanziamenti previsti per le varie forme di intervento, con una media di impegno di L. 5 miliardi per ciascun esercizio finanziario (dal 1968 al 1972), e dalla complessità delle procedure istruttorie che hanno finito con lo scoraggiare numerosi operatori e che hanno condizionato moltissime iniziative.

Da queste valutazioni discende la necessità di a deguare con urgenza la legge 12 marzo 1968, n.326, con particolare riferimento agli articoli 3 e 12, allo scopo di favorirne l'immediata applicazione in favore delle iniziative turistico-alberghiere della Puglia, in relazione alle nuove competenze della Regione in materia di turismo ed industria alberghiera, ed atteso anche che numerose istanze già indirizzate da privati operatori al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, sono state dallo stesso Ministero trasmesse per competenza alla Regione, dopo il 1° aprile 1972.



./.

REGIONE PUGLIA

= 2 =

L'applicazione della legge nazionale citata, con l'adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 12, è resa peraltro possibile grazie agli stanziamenti di cui ai Capitoli 327, 328 e 329 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1972, con una disponibilità complessiva di **£.600.000.000.**


000⁰⁰ 000

La legge che forma oggetto della presente proposta è norma d'intervento ordinario.

Con l'art.1 si dispone che, nei limiti della spesa di **£.600.000.000** per l'esercizio finanziario 1972, la Regione può concedere, per le iniziative di cui all'art.2 della legge 12 marzo 1968, n.326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Dette iniziative concernono :

- a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonché villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18/1/1937, n.975, convertito nella legge 30/12/1937, n.2651, e successive modificazioni;
- b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;



./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

- c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù - di cui alla legge 21/3/1958, n. 326 - nonché rifugi alpini;
- d) stabilimenti termali e balneari;
- e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
- f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazione e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

Rientrano nella categoria di cui alla lettera e), oltre agli impianti sportivi e ricreativi espressamente richiamati dalla legge 326/1968, tutti gli impianti che integrano l'attrezzatura ricettiva e che, per la loro destinazione, possono considerarsi rilevanti ai fini dell'uso turistico del territorio purchè destinati ad uso pubblico ed accessibili, quindi, a tutti, ancorchè a pagamento. Ciò in conformità di quanto precisato nella circolare n. 001 - prot. n. 21289/A del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in data 1° agosto 1968, recante istruzioni per l'applicazione della legge 326/1968.

Il contributo regionale in conto capitale di cui è parola, è previsto dall'art. 1 della proposta di legge, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con una maggiorazione del 10% sulla misura del contributo statale che è prevista dalla legge 326/1968, nella misura del 15 per cento.

Col primo comma dell'art. 2 si prevede la competenza del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, in ordine alla concessione dei contributi, nonché la competenza sostitutiva della competente Commis



./.


REGIONE PUGLIA

= 4 =

sione consiliare rispetto alla Commissione ministeriale prevista dall'art.12 della legge 326/1968.

La disposizione del secondo comma dallo stesso art. 2 è stata preordinata in vista dell'opportunità di sveltire le procedure, invero piuttosto laboriose, della legge 326/1968 e la corresponsione, liquidazione e pagamento del contributo stesso; così che con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta, alla quale è demandato il compito di provvedere, possa disporre anche in ordine alle predette modalità di liquidazione e pagamento nell'intento di accelerarne la erogazione.

===== 00000 =====



REGIONE PUGLIA

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12/3/1968,
n.326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA.

ART. 1

L'Amministrazione Regionale, nei limiti della spesa di L.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 delle Legge 12 marzo 1968, n.326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

ART. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi - su proposta dell'Assessore delegato - con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

ART. 3

Alla copertura dell'onere di L.600.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa

NOTE



REGIONE PUGLIA

- Foglio 2 -

per l'esercizio medesimo:

In diminuzione:

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n.1) della legge 12 marzo 1968, n. 326) L. 260.000.000

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative d'interesse alberghiero e turistico (art. 20, n.2), della legge 12/3/1968, n. 326) L. 130.000.000

In aumento

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n.3) della legge 12/3/1968, n. 326) L. 390.000.000

La spesa di f. 600.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge graverà, pertanto, sul cap. 329 dello stato di previsione dell'esercizio 1972.

ART. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NOTE

